



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 30 ottobre 2018*

---

### **L'AGENDA DEI LAVORI**

1. “OSTACOLA IL REINSERIMENTO SOCIALE”: TRE TRIBUNALI CHIEDONO DI CANCELLARE DAL CERTIFICATO PENALE LA MENZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA SE L'ESITO È STATO POSITIVO
2. OBBLIGO DELLA POLIZIA DI RIFERIRE LE NOTIZIE DI REATO AI “SUPERIORI”: PM CONTRO GOVERNO
3. STALKING PERSEGUIBILE A QUERELA DI PARTE MENTRE PER LA “SEMPLICE” MOLESTIA SI PROCEDE D'UFFICIO: È RAGIONEVOLE?
4. DUBBI SUL REQUISITO DELLA “PREGRESSA CONVIVENZA” CON IL DISABILE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO FINALIZZATO AD ASSISTERLO

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 6 novembre e nella camera di consiglio del 7.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

Roma, 30 ottobre 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 30 ottobre 2018

## UDIENZA PUBBLICA 6 NOVEMBRE 2018

### ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA E MANCATA CANCELLAZIONE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE

*Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione che nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.*

**[R.O. 117/2018** (u.p. 6 novembre 2018) **R.O. 47/2017, 91/2018, 118/2018** (c.c. 7 novembre 2018)]

Il Tribunale di Genova (R.O. 117/2018) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). Il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, nella parte in cui non prevede l'eliminazione nel casellario giudiziale dell'iscrizione dell'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale, dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova. L'articolo 24 è censurato nella parte in cui non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Ad avviso del rimettente le due disposizioni introdurrebbero, per il procedimento della messa alla prova, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, un trattamento ingiustificatamente peggiore rispetto a procedimenti penali ritenuti dal legislatore meritevoli di beneficiare della non iscrizione del provvedimento definitivo sul certificato del casellario giudiziale. Secondo la prospettazione del giudice *a quo* le norme denunciate violerebbero, inoltre, il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, a fronte dell'ingiustificato pregiudizio che deriverebbe all'imputato, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo, dalla menzione nel certificato del casellario di provvedimenti relativi a un reato estinto. Questioni analoghe, che coinvolgono anche l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, sono sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze (R.O. 47/2017), dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica (R.O. 91/2018) e dallo stesso Tribunale di Genova (R.O. 118/2018).



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### Norme censurate

**D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)

-----  
**Art. 5 (L)** (Eliminazione delle iscrizioni) (art. 687 c.p.p. art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, D.Lgs. n. 274/2000)

(omissis)

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

- a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673, del codice di procedura penale;
- b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
- c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
- d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
- d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
- e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- [i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;]
- l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
- l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

(omissis)

-----  
**Art. 24 (L)** (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935)

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- [n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.]

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

-----  
**Art. 25 (L)** (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935)

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  - b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
  - c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556, del codice penale;
  - d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  - e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
  - f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  - f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  - g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  - h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  - i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  - l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  - m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
  - [n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;]
  - o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 6 NOVEMBRE 2018

### INFORMATIVA DI REATO E SEGRETO INVESTIGATIVO

*Informativa di reato - Previsione che gli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal codice penale.*

#### **(Confl. poteri 3/17 merito)**

Il Procuratore della Repubblica di Bari solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ove si prevede che il capo della polizia e i vertici delle Forze di polizia adottino delle istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

La disposizione oggetto del conflitto, secondo la prospettazione del ricorrente, potrebbe comportare una parziale abrogazione del segreto investigativo, disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, e sarebbe lesiva delle prerogative costituzionalmente riconosciute all'Autorità giudiziaria.

In primo luogo, nel ricorso, si ritiene che la norma risulti viziata da eccesso di delega. Con più specifico riferimento ai profili lesivi delle proprie attribuzioni, il ricorrente sostiene che, recando pregiudizio alla riservatezza e segretezza delle indagini, la norma contrasta con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché con la previsione, dell'articolo 109 della Costituzione, sulla diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 273 del 2017.

#### **Atto oggetto del conflitto**

##### **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177**

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

-----  
Capo V

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 30 dicembre 2016

(omissis)

5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## CAMERA DI CONSIGLIO 7 NOVEMBRE 2018

### REATO DI MOLESTIA - MANCATA PREVISIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA

*Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Mancato richiamo al regime di procedibilità a querela della persona offesa previsto per il reato di atti persecutori dall'articolo 612-bis del codice penale, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata.*

**(R.O. 74/2017)**

Il Tribunale di Varese solleva, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 660 del codice penale - che disciplina il reato di molestia - nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per tale reato, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Il giudice rimettente ritiene che sia irragionevole che per l'ipotesi contravvenzionale in questione il legislatore abbia previsto un regime di procedibilità più rigido rispetto al delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale (cd. "stalking"), punito a querela della persona offesa.

#### Norma censurata

##### **Codice penale**

**Art. 660.** Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [c.p. 659]

## CAMERA DI CONSIGLIO 7 NOVEMBRE 2018

### CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI - REQUISITO DELLA PREESISTENTE CONVIVENZA CON IL DISABILE.

*Assistenza e solidarietà sociale - Disabile - Congedo straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata - Requisito della preesistente convivenza dell'istante con il genitore da assistere invece del requisito della convivenza come condizione richiesta durante la fruizione del congedo.*

**(R.O. 48/2018)**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) che individua i beneficiari, i presupposti e le condizioni per il riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza ai disabili con handicap in condizione di gravità accertata.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale del requisito, ai fini dell'ottenimento del congedo, della preesistente convivenza tra l'istante e il disabile (nel caso specifico figlio e genitore residenti in



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comuni differenti) in luogo della sussistenza di tale condizione durante la fruizione del congedo. Il giudice *a quo* sostiene che la previsione di tale prerequisito limiti, sotto il profilo oggettivo, i legittimati a ottenere il congedo in violazione degli articoli 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione. La norma, secondo la prospettazione delle censure, contrasterebbe con il principio solidaristico, attuato all'interno della famiglia, e con il principio di uguaglianza, discriminando i soggetti legittimati al beneficio in relazione al lavoro svolto, in quanto alcuni lavoratori, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, incontrano delle limitazioni nella scelta del luogo di residenza. La richiesta del requisito della preesistente convivenza, inoltre, differenzerebbe, in modo irragionevole, la disciplina del congedo rispetto ad altri istituti preordinati alla medesima finalità assistenziale.

### **Norma censurata**

#### **D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

-----  
**Art. 42.** Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

In vigore dal 11 agosto 2011

(omissis)

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

(omissis)

---